REGOLAMENTO (CEE) N. 1392/78 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/78 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 4 e l'articolo 34,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1380/75, della Commissione, del 29 maggio 1975, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/77 (6), prevede, per l'applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi, che ai gravami all'importazione come pure alle restituzioni e ai prelievi all'esportazione fissati in unità di conto applicabili ai prodotti interessati si applichi un coefficiente; che tale coefficiente è derivato della percentuale che è servita per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione al tempo stesso di tale importo;

considerando che la Corte di giustizia della Comunità europea, nella causa 108/77, ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 nella sua versione attuale, congiuntamente con il regolamento (CEE) n. 2101/75 (7), deve essere interpretato nel senso che alla restituzione all'esportazione nel settore dello zucchero, fissata in moneta nazionale sulla base di una gara, non deve essere applicato il coefficiente monetario fissato dalla Commissione, coefficiente che è derivato dalla percentuale che è servita di base per il calcolo della compensazione monetaria;

considerando che l'applicazione economicamente soddisfacente del sistema degli importi compensativi monetari esige che il coefficiente monetario sia applicato ugualmente nel caso in cui, nell'ambito di una gara relativa agli scambi con i paesi terzi gli importi che figurano nella dichiarazione di aggiudicazione per un dato offerente, siano fissati in moneta nazionale; che, per questo motivo, l'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1380/75 dev'essere completato per precisare tale norma; che con regolamento (CEE) n. 1182/78 della Commissione, del 31 maggio 1978, che completa i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero (8) è già stata adottata una disposizione provvisoria per il settore dello zucchero che è entrata in vigore il 1° giugno 1978;

considerando che queste nuove disposizioni si applicano in ogni caso alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali a decorrere dal 1° giugno 1978 per il settore dello zucchero e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli altri settori; che per quanto riguarda le offerte prese in considerazione dopo la sentenza della Corte e prima delle date suindicate, nei settori in causa non è stata attribuita alcuna gara;

considerando che il presente regolamento non anticipa la soluzione che verrà adottata per le operazioni effettuate prima del 1° giugno 1978 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1380/75 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. Il coefficiente di cui al paragrafo 3 si applica anche alle restituzioni e ai prelievi aggiudicati in moneta nazionale nel quadro di una gara ».

(1) GU n. L 359, del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.
(6) GU n. L 291 del 15. 11. 1977, pag. 15.
(7) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.
(8) GU n. L 145 del 1°. 6. 1978 pag. 46.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni esistenti nel settore dello zucchero e le disposizioni che verranno adottate prima del 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH